



C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti - Caltanissetta/Enna

CF: 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B - CU: UF0KQG Sede

amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta Tel:

0934_22131/576492 - sito web: www.cpia-cl-en.edu.it

p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.: clmm04200b@pec.istruzione.it

"CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO" PER I.D.A. IN SICILIA

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)

Caltanissetta

Agli allievi ed ai Genitori dei minori

Ai tutori dei minori stranieri non

accompagnati

Al personale docente

Al personale ATA

Ai membri della Commissione Elettorale

Al D.S.G.A

All'albo dell'istituto

Al sito web

Agli atti

Oggetto: indizione elezioni Consiglio di Istituto triennio 2024/2027

DOMENICA 24 novembre 2024 dalle ore 8,00 alle ore 12,00

LUNEDI' 25 novembre 2024 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che il Consiglio di Istituto eletto, a causa della decadenza della componente studenti che, per effetto dell'art. 7, comma 1, lett. C del DPR n. 263/2012, sostituisce la componente genitori, è rimasto privo della componente che esprime la Presidenza del Consiglio di Istituto;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 2 dell'OM n. 215 del 15.07.1991, "Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza di una delle componenti, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto",

Rilevato, quindi, che, ricorrendo le condizioni citate, occorre procedere all'elezione del Consiglio dell'Istituto Scolastico CPIA di Caltanissetta ed Enna per il triennio 2024/2027;

Vista la nota MIM prot.n. 38475 dell'19.09.2024 con la quale il Ministero dell'istruzione ha confermato, anche per il corrente anno scolastico, le istruzioni già impartite nei precedenti anni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica, quindi conformemente a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la C.M. n. 22 del 03.10.2024 della Regione Sicilia con la quale viene stabilito che, per il corrente anno scolastico, "le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo/ Istituto si svolgeranno domenica 24.11.2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il giorno successivo lunedì 25.11.2024 dalle ore 8.00 alle ore 13.30"

Visti il D.P.R. n. 249/98 ed il D.P.R. n. 235/07;

Vista la L.R. 1 agosto 1990 n.15;

Visto l'art. 5 del D.L.vo del 16 aprile 1994 n. 297 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli Organi collegiali della scuola;

Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995 (concedente l'istituzione del Consiglio di Istituto negli Istituti comprensivi), n. 293 del 24 giugno 1996 (che modifica il numero dei presentatori delle liste) e n. 277

del 17 giugno 1998 (che modifica l'art.52 dell'O.M n. 215/1991 in presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento);
Visto il D.P.R. n. 263/2012, art. 7, comma 1;
Visto il D.I. 12.03.2015,

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto per il triennio 2024/2027, secondo la consistenza numerica di ciascuna componente elettiva:

- | | |
|-----------------|------------------|
| - GENITORI : | 8 Rappresentanti |
| - DOCENTI | 8 Rappresentanti |
| PERSONALE ATA : | 2 Rappresentanti |

Art. 2 - Le votazioni si svolgono nel giorno di domenica 24 Novembre 2024, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e nel giorno di lunedì, 25 Novembre 2024, dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

Art. 3 - Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A) hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.

Art. 4 - Viene assicurato un seggio agli insegnanti e un seggio agli studenti in un punto di erogazione del servizio per provincia, sempre che siano state presentate le liste dei candidati.

Art. 5 — Il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione elettorale i nominativi dei docenti, del personale A.T.A e dei genitori degli alunni.

Art. 6 – La Commissione elettorale, non oltre le ore 12.00 del 30/10/2024, deposita gli elenchi degli elettori in segreteria ed apposito avviso è affisso all' Albo dell'Istituto.

Art. 7 - Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione elettorale, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all' Albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. La Commissione decide entro i successivi 5 giorni.

Art. 8 - Le liste dei candidati devono essere formate ai sensi dell'art. 30 dell'O.M. 215/1991 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 9 - Ciascuna lista della componente docenti deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori. Ciascuna lista della componente alunni che sostituisce la componente genitori deve essere presentata da almeno 20 elettori. Ciascuna lista della componente A.T.A deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori.

Art. 10 -Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale dalle ore 9.00 del 04/11/2024, a non oltre le ore 12.00 del 09/11/2024.

Art. 11 - Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 06/11/2024 al 22/11/2024 secondo le modalità prescritte dall'art. 35 dell'O.M. n. 215/1991.

Art. 12 - Sono costituiti n. 2 Seggi Elettorali:

- seggio n. 1 - Plesso “Capuana” Caltanissetta
- Seggio n. 2 - Plesso “Valverde” di Enna

Art. 13 - Il Dirigente Scolastico nomina i seggi elettorali su designazione della commissione elettorale, in data non successiva al 18/11/2024.

Art. 14 - Il Consiglio di Istituto è integrato da un numero di studenti corrispondenti alla componente genitori, in aggiunta al numero previsto per la specifica componente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del DPR n. 263/2012.

Art. 15 - Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni, che prestano servizio nell'Istituto.

Art. 17 - Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli alunni iscritti all'Istituto.

Art. 18 - Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo il personale A.T.A con contratto a tempo

indeterminato e quello con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni.

- Art. 19 - Il personale scolastico, docente e A.T.A, che non presta effettivo servizio di Istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo.
- Art. 20 - Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi, per i rappresentanti della componente cui appartengono.
- Art. 21 - Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio.
- Art. 22 - Ogni elettore può esprimere 1 preferenza se i posti da attribuire sono fino a 3, e 2 preferenze se i posti da attribuire sono superiori a 3.
- Art. 23 - Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione all'albo dell'Istituto e agli albi dei vari plessi e della Sezione staccata.
- Art. 24 - Avverso i risultati delle elezioni i rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale, la quale decide entro i 5 giorni successivi.
- Art. 25 - Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di elezioni degli Organi Collegiali della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Bevilacqua

CLMM04200B - A751AA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011892 - 10/10/2024 - II - U
CLMM04200B - A751AA4 - Decreti e determine - 0000184 - 10/10/2024 - I.7 - U